

ALLEGATO 2

AZIONI, PROGETTI OPERATIVI DI DETTAGLIO E INTERVENTI

1) L'azione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) incentiva la realizzazione di uno o più interventi tra i seguenti:

1.a) **NUOVE PISTE CICLABILI IN SEDE PROPRIA**, a unico o doppio senso di marcia, riservate alla circolazione delle biciclette, con sede ricavata dalla carreggiata stradale esistente e fisicamente separata, attraverso idonei spartitraffico longitudinali fisicamente invalicabili, da quella relativa ai veicoli a motore e ai pedoni.

Le piste ciclabili dovranno:

- consentire la connessione con stazioni del trasporto pubblico e/o con poli attrattori/generatori di traffico e/o con aree di parcheggio;
- prevedere sistemi di videosorveglianza;
- prevedere sistemi di illuminazione.

Le piste ciclabili potranno prevedere eventuali aree di sosta per biciclette con velostazioni, punti di deposito, rastrelliere.

È richiesta l'approvazione della progettazione in data antecedente la presentazione dell'istanza, dal livello progettuale minimo richiesto (pari al "*progetto di fattibilità tecnica ed economica*") al livello progettuale auspicato (pari al "*progetto esecutivo*"), nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. 50/2016.

È possibile, unitamente alla realizzazione di una o più nuove piste ciclabili, erogare ai cittadini residenti nel Comune istante **incentivi e/o buoni mobilità per l'acquisto di biciclette a pedalata assistita**, così come definite dall'articolo 50 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Gli incentivi e/o i buoni mobilità per l'acquisto di biciclette a pedalata assistita potranno essere concessi nel limite massimo pari al 15% del costo complessivo del P.O.D.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d) il Comune istante dovrà trasmettere la seguente documentazione costituita da:

- provvedimento di approvazione del livello progettuale elaborato ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 50/2016;
- documentazione cartografica ai fini della localizzazione delle opere previste dal P.O.D., con rappresentazione alla scala 1:2.000 o di maggiore dettaglio;

- documentazione cartografica ai fini dell'inquadrimento dell'intervento all'interno della rete degli itinerari ciclabili esistenti nel territorio comunale, con rappresentazione in scala adeguata;
- sezione longitudinale di ogni pista ciclabile, con rappresentazione in scala adeguata;
- sezioni trasversali di ogni pista ciclabile, con rappresentazione alla scala 1:100 o di maggiore dettaglio;
- rendering di un tratto rappresentativo di ogni pista ciclabile;
- relazione tecnica con indicazione della classificazione dei rami stradali interessati dall'intervento di realizzazione di ogni pista ciclabile (ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni) e dei relativi flussi di traffico nell'ora di punta di un giorno feriale medio (in autovetture equivalenti/ora distinti per direzione di marcia).

2) L'azione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) incentiva la realizzazione di uno o più interventi tra i seguenti:

2.a) **AREE DI SOSTA RISERVATE ALLA SHARING MOBILITY** in prossimità delle stazioni del trasporto pubblico e/o dei poli attrattori/generatori di traffico, per facilitare l'integrazione tra i servizi condivisi di mobilità esistenti sul territorio comunale e sviluppare gli scambi intermodali. Dette aree, riservate alla sosta dei veicoli offerti dai servizi di car sharing e/o scooter sharing e/o bike sharing, potranno essere attrezzate con infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, sistemi di videosorveglianza, sistemi di illuminazione, segnaletica orizzontale e verticale, servizi di infomobilità, rastrelliere per biciclette.

Il programma prevede una premialità ove le aree di sosta siano attrezzate con infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e/o siano realizzate in parcheggi esistenti.

È richiesta l'approvazione della progettazione in data antecedente la presentazione dell'istanza, dal livello progettuale minimo richiesto (pari al "*progetto di fattibilità tecnica ed economica*") al livello progettuale auspicato (pari al "*progetto esecutivo*"), nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d) il Comune istante dovrà trasmettere, per ciascuna area di sosta:

- provvedimento di approvazione del livello progettuale elaborato ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 50/2016;
- documentazione cartografica ai fini della localizzazione delle opere previste dal P.O.D. , con rappresentazione alla scala 1:2.000 o di maggiore dettaglio.

- 2.b) **INCENTIVI E/O BUONI MOBILITÀ PER L'USO DI SERVIZI DI BIKE SHARING** al fine di sviluppare, in ambito urbano, la domanda e l'uso di detti servizi. Gli incentivi e/o i buoni mobilità dovranno essere riservati ai cittadini iscritti per la prima volta ai servizi di bike sharing in data successiva alla comunicazione del trasferimento delle risorse di cui all'articolo 12, comma 1 e potranno essere utilizzati esclusivamente per l'acquisto di servizi svolti da società che gestiscono servizi di bike sharing presenti sul mercato alla data di pubblicazione del presente Decreto.
- 2.c) **INCENTIVI E/O BUONI MOBILITÀ PER L'USO DI SERVIZI DI SCOOTER SHARING**, al fine di sviluppare, in ambito urbano, la domanda e l'uso di detti servizi. Gli incentivi e/o i buoni mobilità dovranno essere riservati ai cittadini iscritti per la prima volta ai servizi di scooter sharing in data successiva alla comunicazione del trasferimento delle risorse di cui all'articolo 12, comma 1 e potranno essere utilizzati esclusivamente per l'acquisto di servizi svolti da società che gestiscono servizi di scooter sharing presenti sul mercato alla data di pubblicazione del presente Decreto.
- 2.d) **INCENTIVI E/O BUONI MOBILITÀ PER L'USO DI SERVIZI DI CAR SHARING**, al fine di sviluppare, in ambito urbano, la domanda e l'uso di detti servizi. Gli incentivi e/o i buoni mobilità dovranno essere riservati ai cittadini iscritti per la prima volta ai servizi di car sharing in data successiva alla comunicazione del trasferimento delle risorse di cui all'articolo 12, comma 1 e potranno essere utilizzati esclusivamente per l'acquisto di servizi svolti da società che gestiscono servizi di car sharing presenti sul mercato alla data di pubblicazione del presente Decreto e in grado di garantire 24 ore su 24 la prenotazione e l'accesso ai veicoli.
- 3) L'azione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) incentiva la realizzazione di uno o più interventi tra i seguenti:
- 3.a) **PEDIBUS e BICIBUS:** interventi di promozione, incremento e sviluppo del servizio di accompagnamento a piedi o in bicicletta organizzato per gli alunni delle scuole primarie.
- 3.b) **SCUOLABUS:** concessione di incentivi e/o buoni mobilità alle famiglie residenti nel Comune istante finalizzati a sviluppare i servizi di trasporto scuolabus.
- 3.c) **CAR POOLING:** applicazioni informatiche destinate alla implementazione e/o gestione di iniziative di car pooling a scala comunale per il raggiungimento delle sedi delle Amministrazioni dello Stato (sedi centrali e periferiche), delle Amministrazioni territoriali, nonché delle scuole e delle università;

- 3.d) **SERVIZI AZIENDALI DI BIKE SHARING E/O SCOOTER SHARING E/O CAR SHARING** riservati alle Amministrazioni dello Stato (sedi centrali e periferiche), alle Amministrazioni territoriali, nonché alle scuole e alle università, regolamentati da specifici contratti aziendali con operatori presenti sul mercato alla data di pubblicazione del presente Decreto. I servizi di bike sharing e/o car sharing e/o scooter sharing dovranno essere utilizzati per spostamenti per motivi di servizio;
- 3.e) **OPERE A SUPPORTO DELLA MOBILITÀ CICLISTICA:** fornitura e messa in opera di punti di deposito/rastrelliere per biciclette all'interno o in prossimità delle sedi delle Amministrazioni dello Stato (sedi centrali e periferiche), delle Amministrazioni territoriali, nonché delle scuole e delle università.
- 3.f) **FORMAZIONE:** attività di formazione sulla mobilità sostenibile e sulla sicurezza stradale rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

Gli interventi di cui ai punti 3.a), 3.b), 3.c), 3.d), 3.e) potranno essere ammessi a finanziamento se previsti nei Piani degli Spostamenti elaborati, in data antecedente alla presentazione dell'istanza, dal Mobility Manager di ciascuna sede interessata dagli stessi interventi.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d) il Comune istante dovrà trasmettere la seguente documentazione costituita da:

- elenco dei mobility manager aziendali, scolastici e delle università, nominati in data antecedente alla presentazione dell'istanza, validato dal Mobility Manager d'Area;
- il Piano degli Spostamenti elaborato dal Mobility Manager di ciascuna sede interessata dagli interventi di cui ai punti 3.a), 3.b), 3.c), 3.d), 3.e).